



COPIA

# CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

## Deliberazione della Giunta Comunale

N. 144 del 26/09/2023

Seduta n° 55

**OGGETTO:** RICHIESTA PATROCINIO LEGALE. DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **13:10**, in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita

### LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

**ROTICE GIOVANNI** Sindaco – Presidente

e dagli Assessori Comunali:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
LAURIOLA ANTONIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TROTTA ANNA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PENNELLA GRAZIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITULANO ANTONIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI TULLO MICHELE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Partecipa il Segretario Generale dott. Maurizio Guadagno

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

---

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Il Responsabile del Servizio interessato (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000);   |
| <input type="checkbox"/>            | Il Segretario Generale (artt. 49 c. 2 e 97 c. 4 lett. B del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnico. |
| <input type="checkbox"/>            | Il Responsabile di Ragioneria (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.           |

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- sono state acquisite al prot. com.le le istanze n. 35389 del 25.07.2023, n. 36476 del 31.07.2023, n. 36599 del 01.08.2023, n. 36636 del 01.08.2023, n. n. 41278 del 05.09.2023, n. 41319 del 05.09.2023, e n. 43162 del 15.09.2023 le note rispettivamente dell'ing. Omissis, ing. Omissis, arch. Omissis, avv. Omissis, dott. Omissis, dott. omissis e dott.ssa Omissis, Dirigenti, funzionari e componenti della Commissione Straordinaria, con cui hanno comunicato di aver ricevuto da parte della Tribunale di Foggia decreto di fissazione di udienza camerale a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione dei sig.ri OMISSIS, n. di RGNR 11854/2022 e n. 4704/2023 RG GIP.
- trattandosi di procedimento penale conseguente a fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti di ufficio e non essendovi alcun conflitto di interessi, hanno chiesto all'Ente l'apertura del sinistro per l'attivazione della polizza assicurativa in essere con l'ente, nonché l'assunzione degli oneri di difesa, nominando, all'uopo, rispettivamente l'avv. Giuseppe Modesti per l'ing. Omissis, avv. Vincenzo Bruno Muscatiello, per ing. Omissis, Arch. Omissis, dott. Omissis, dott. Omissis e dott.ssa Omissis, e avv. Serafina Luciana Cassatella, per avv. Omissis.

Considerato che ai sensi del D.P.R. 13.05.1987 n.268 art.67 in combinato disposto con l'art. 50 del D.P.R. 03.08.1990 n° 333 l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico ogni onere di difesa, a condizione che non sussistano conflitto di interessi o sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave. In caso di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado del giudizio”;

Visto altresì l'art. 28 del C.C.N.L. del 14.09.2000 per il personale degli Enti Locali che prevede che il Comune, anche a tutela dei propri interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti contrari all'espletamento del servizio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista un conflitto d'interesse, ogni onere di difesa, sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

Atteso che l'art. 86 del TUEL, secondo la novella apportata dall'art. 7-bis della legge n. 125 del 2015 ha riconosciuto l'ammissibilità del rimborso delle spese agli amministratori, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrativo; b) presenza di nesso causale fra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave. Anche prima di tale modifica, consolidata giurisprudenza (Corte dei Conti, sez. Giurisd. Puglia, con sentenza n. 787 del 14.06.2012) aveva comunque sancito il diritto, per gli amministratori che ricoprono le cariche di Sindaco, Assessori e Consiglieri, del rimborso delle spese affrontate per la difesa in un processo, instaurato a loro carico a causa e nell'esercizio delle loro funzioni e conclusosi con assoluzione con formula piena.

Considerato che la giurisprudenza della Corte dei Conti è unanime nel ritenere che la verifica della sussistenza o meno del conflitto di interessi deve essere fatta dall'ente con analisi di ampio raggio e sotto tutti gli aspetti rilevanti (penale, amministrativo, contabile, disciplinare) in quanto *“la ponderazione degli interessi in gioco ai fini della rimborsabilità delle spese legali ai dipendenti pubblici o amministratori deve assumere particolare rigore”* (Corte dei Conti, sez. giurisd. Lazio n. 141 del 01.02.2011).

Considerato, altresì, che *“la condizione necessaria per ottenere il rimborso delle spese legali è che sia riconosciuta l'assenza del dolo o della colpa grave e che il procedimento giudiziario si sia concluso con*

*una sentenza di assoluzione con formula piena”* (Corte dei conti sez. Giurisd. Abruzzo, 29.11.1999, n. 1122).

Verificato nel caso di specie la sussistenza dei presupposti di legge per l'assunzione in proprio delle spese legali, e più precisamente: a) che il procedimento penale si riferisce a fatti connessi all'espletamento della funzione pubblica esercitata dai dipendenti e Amministratori nell'esercizio delle attribuzioni loro affidate; b) che non appare sussistente ex ante una situazione di conflitto di interessi.

Visto il Regolamento in materia di assunzione del patrocinio e rimborso delle spese legali per i dipendenti e per gli amministratori del Comune di Manfredonia, approvato con deliberazione della G.C. n. 97 del 13.06.2023.

Ritenuto di assumere, in assenza di conflitto di interessi ex ante, l'onere della difesa per l'ing. Omissis, ing. Omissis, arch. Omissis, avv. Omissis, dott. Omissis, dott. Omissis e dott.ssa Omissis, nel procedimento penale sopra indicato, prendendo atto dell'incarico conferito rispettivamente all'avv. Giuseppe Modesti del foro di Bari, per l'ing. Omissis, avv. Vincenzo Bruno Muscatiello, del foro di Foggia per ing. Omissis, Arch. Omissis, dott. Omissis, dott. Omissis e dott.ssa Omissis, e avv. Serafina Luciana Cassatella, del foro di Foggia per avv. Omissis.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

E, tanto premesso, perché formi parte integrante del presente atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

1. di riconoscere il patrocinio legale all'ing. Omissis, all'ing. Omissis, all'arch. Omissis, all'avv. Omissis, al dott. Omissis, al dott. Omissis e alla dott.ssa Omissis, per il procedimento penale a loro carico di cui in premessa, verificata l'assenza di conflitto di interessi;
2. di prendere atto ed esprimere il proprio gradimento alla nomina rispettivamente all'avv. Giuseppe Modesti del foro di Bari, per l'ing. Omissis, avv. Vincenzo Bruno Muscatiello, del foro di Foggia per ing. Omissis, Arch. Omissis, dott. Omissis, dott. Omissis e dott.ssa Omissis, e avv. Serafina Luciana Cassatella, del foro di Foggia per avv. Omissis, a condizione che accettino l'applicazione delle tariffe minime previste dal D.M. n. 55/2014;
3. Di trasmettere il presente provvedimento di riconoscimento della tutela legale al Responsabile del Servizio Demanio e Patrimonio al fine della integrazione della denuncia di sinistro alla compagnia assicuratrice che deve assumere la copertura;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4, TUEL



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 185**

Ufficio Proponente: **AVVOCATURA**

Oggetto: **RICHIESTA PATROCINIO LEGALE.DETERMINAZIONI.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (AVVOCATURA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/09/2023

Il Responsabile di Settore  
f.to Maurizio Guadagno

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Maurizio Guadagno

IL PRESIDENTE  
F.to Ing. Giovanni Rotice

---

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. È stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune in data **28/09/2023** ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. È stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
3. È stata trasmessa in data **28/09/2023** ai seguenti uffici per l'esecuzione:

- Dirigente del Servizio

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del D.Lvo. n. 267/2000;



IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Maurizio Guadagno

---

E' copia conforme all'originale.

Data 28/09/2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Maurizio Guadagno